



*Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria*

Al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e
della Formazione – Università degli Studi di Perugia
c.a. Prof.ssa Annalisa Morganti
PEO : annalisa.morganti@unipg.it

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di Scuola
secondaria di primo e secondo grado statali dell'Umbria
LORO SEDI

Oggetto: Elenco regionale Istituzioni scolastiche accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, per il T.F.A., per il Sostegno, per il C.L.I.L - Chiarimenti sull'espletamento del tirocinio ai sensi D.M. 93/2012, art. 6.

In riscontro alle richieste pervenute a quest'Ufficio in merito alla deroga prevista dall'art. 6 del D.M. 93/2012 circa la possibilità di espletare il tirocinio presso le sedi scolastiche non accreditate, si rappresenta quanto segue.

Quest'Ufficio ha regolarmente provveduto, nel corso degli anni, all'aggiornamento dell'elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate, così come avvenuto nel corrente anno scolastico con Decreto USR per l'Umbria n. 716 del 4/11/2021, pubblicato sul sito web istituzionale al seguente indirizzo web : <https://usr.istruzione.umbria.gov.it/id.asp?id=6344>

Il suddetto elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate è redatto tenendo conto delle disponibilità manifestate dalle singole istituzioni scolastiche, vieppiù quest'anno, in considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Ciò posto, ai sensi del combinato disposto del D.M. 93/2012, art. 6, e del D.M. n. 249/2010, art. 10, sarà possibile accogliere le istanze di deroga per l'espletamento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado, qualora le istituzioni scolastiche ne facciano richiesta allo scrivente **entro e non oltre il 10 gennaio 2022.**

L'accoglimento dell'istanza presentata dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado è subordinata alla dichiarazione da parte delle stesse scuole di aver acquisito la disponibilità di tutor dei tirocinanti con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia:

- a) **come previsto dal D.M. 8/11/2011, Art.2 comma 2 i docenti tutor dovranno possedere i seguenti requisiti:**

“I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi di cui all'art. 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e, sino alla predisposizione dei

*predetti elenchi, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 23, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del predetto decreto. Al fine dell'individuazione di tali docenti si dovrà tener conto del **requisito di almeno cinque anni di servizio d'insegnamento a tempo indeterminato**, in assenza del quale non e' possibile assumere l'incarico di tutor dei tirocinanti".*

b) come previsto dal D.M. 30/09/2011, i docenti tutor per il sostegno dovranno possedere i seguenti requisiti:

"il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;

o docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo)".

Distinti saluti,

Il Dirigente

Alessandra Giuliani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993*